

IL DIVIETO DI CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI
BANCARI NEL NUOVO ART. 120, COMMA 2, T.U.B. (*)

SOMMARIO: 1. Il quesito. — 2. L'anatocismo bancario nelle recenti evoluzioni giurisprudenziali e normative. — 3. La non configurabilità del fenomeno anatocistico nel contratto di conto corrente bancario. — 4. Il nuovo secondo comma dell'art. 120 TUB. — 5. Il problema dell'autonoma portata precettiva del nuovo secondo comma dell'art. 120 TUB. — 6. Sulla legittimità dell'attuali prassi operative in punto di conteggio degli interessi.

1. Con riferimento alla diffida ricevuta da una Associazione di consumatori, ci è stato chiesto di rendere un parere avente ad oggetto:

— un'analisi di merito sull'oggetto del contendere (entrata in vigore, o meno, del divieto di anatocismo *ex lege* 147/2013, in mancanza della normativa di attuazione del nuovo art. 120 t.u.b. da parte del CICR), con evidenza dei rischi e delle probabilità di vittoria/soccombenza in un eventuale contenzioso, delle possibili alternative di conteggio degli interessi, nonché delle possibili tesi difensive spendibili;

— un'analisi dei possibili "canali processuali" verso cui potrebbe essere indirizzato il contenzioso dopo la diffida *de qua* (sia quelli indicati nella diffida stessa, sia eventualmente altri), con indicazione delle loro principali caratteristiche (natura, termini, competenza territoriale, ecc.).

2. La vicenda sottoposta al nostro esame ed i relativi quesiti impongono preliminarmente un breve *excursus* riepilogativo delle più significative vicende giurisprudenziali e normative che hanno caratterizzato il fenomeno dell'anatocismo nell'ambito dei rapporti contrattuali tra banca e cliente; segnatamente nell'ambito del conto corrente di corrispondenza.

Come noto, l'art. 1283 c.c. prevede che « in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi ».

(*) Parere *pro veritate*.

Nel settore bancario, di fronte a tale norma, giurisprudenza e dottrina, per oltre mezzo secolo dalla sua entrata in vigore (1942), hanno costantemente riconosciuto, senza esitazioni, la sussistenza di usi contrari, idonei dunque a derogare il divieto di anatocismo; in particolare, la sussistenza, nel conto corrente bancario, dell'uso di capitalizzare trimestralmente gli interessi a debito del cliente ed annualmente quelli a credito dello stesso.

È da ritenere che sia stato proprio a causa di tale significativa disparità temporale nella capitalizzazione degli interessi debitori e creditori (prevista nelle c.d. Norme Bancarie Uniformi e quindi, di fatto, inserita in tutti i contratti di conto corrente delle banche italiane) che, negli anni novanta, hanno iniziato a farsi strada, sia in dottrina che tra i giudici di merito, opinioni contrarie alla tesi della sussistenza di usi normativi legittimanti l'anatocismo nei rapporti bancari; opinioni che, in pochi anni, hanno condotto al noto *revirement* della Cassazione; la quale, con sentenze del 16 marzo 1999, n. 2374 e del 30 marzo 1999, n. 3096, ha affermato, in estrema sintesi: (i) la derogabilità dell'art. 1283 c.c. soltanto ad opera degli usi c.d. normativi (artt. 1 e 8 Preleggi) e non anche ad opera di quelli c.d. negoziali (art. 1340 c.c.); (ii) la natura meramente "negoziale" degli usi relativi alla contabilizzazione e produzione degli interessi bancari.

Tale nuova impostazione della Suprema Corte, al di là di ogni possibile critica alla stessa (che invero qui non rileva, nella prospettiva del presente parere), ha ricevuto pronta conferma dalla giurisprudenza successiva, financo nella sua più autorevole composizione (Cass., sez. un. 4 novembre 2004, n. 21095), nonché alcune significative adesioni in dottrina.

A seguito di tale nuova impostazione della Corte di legittimità, il Governo è subito intervenuto e, attraverso l'art. 25 d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, ha introdotto un secondo comma all'art. 120 t.u.b., ai sensi del quale « il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che, nelle operazioni in conto corrente, sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori ».

In attuazione della norma primaria, il CICR ha poi emanato la Delibera 9 febbraio 2000, ivi stabilendo, all'art. 2, in materia di conto corrente bancario, che « nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori ».

Con l'introduzione di tale disciplina "speciale", dettata soltanto per l'anatocismo bancario, il dibattito relativo allo stesso sembrava definitivamente composto; laddove in effetti gli interventi giurisprudenziali e di normazione primaria e secondaria concentratisi nel biennio 1999-2000, se da un lato avevano escluso la sussistenza di usi legittimanti *ex art. 1283 c.c.* pratiche anatocistiche, dall'altro avevano — seppur soltanto a partire dalla primavera del 2000 — legittimato e consentito tali pratiche, a condizione che fosse assicurata una coincidenza temporale tra la capitalizzazione degli interessi debitori e la capitalizzazione degli interessi creditori.

In punto di concreta applicazione della nuova normativa, è da rilevare che tutte le banche italiane hanno optato per un riallineamento della contabilizzazione degli interessi creditori e debitori allo scadere di ogni trimestre.

Siffatto risultato, vale rimarcarlo, ha finito per produrre una situazione abbastanza peculiare nell'ambito dei conti correnti bancari generalmente intesi; laddove: (i) mentre è stato ristabilito un effettivo equilibrio per quei (invero rari) rapporti che registravano frequenti (e temporalmente equivalenti) oscillazioni del saldo sia in *dare* che in *avere*, (ii) nulla è cambiato per i rapporti evidenziando il saldo costantemente in *dare*; e (iii) molto è migliorato per i rapporti con il saldo costantemente in *avere*.

In definitiva, dell'"evoluzione" che aveva caratterizzato la questione dell'anatocismo bancario, perlomeno in prospettiva (quindi al di là delle possibili pretese restitutorie per gli interessi contabilizzati trimestralmente *ante* 2000), hanno finito per beneficiarne pressoché soltanto i correntisti non affidati (poi, per la maggior parte, *consumatori*), mentre di certo alcun beneficio si è prodotto in capo ai correntisti utilizzatori di moneta bancaria.

3. Dall'analisi delle molteplici opinioni e circostanze che hanno condotto al descritto assetto della disciplina degli interessi bancari, è agevole rilevare come, sino al 1998:

(a) gli interpreti (dottrina e giurisprudenza) non abbiano avuto alcun dubbio nel ritenere che nel conto corrente bancario affidato fosse in principio possibile ravvisare — e fosse poi in concreto ravvisabile — un fenomeno "anatocistico";

(b) anche i pratici, gli operatori e la stessa Associazione Bancaria Italiana abbiano considerato di per sé sussistente il fenomeno anatocistico all'interno (del meccanismo di funzionamento) del contratto di conto corrente di corrispondenza;

(c) detta convinzione — relativa appunto alla sussistenza di un fenomeno anatocistico all'interno del conto corrente — fosse essenzialmente “riferita” agli interessi con scadenza e contabilizzazione trimestrale, non anche — o comunque molto meno diffusamente — agli interessi con scadenza e contabilizzazione annuale; in altri termini: come la ricorrenza del fenomeno anatocistico fosse tendenzialmente ricollegata al conto corrente affidato, produttivo di interessi debitori;

(d) infine, la circostanza che nel calcolo degli interessi dovuti trimestralmente dal cliente alla banca si continuasse tranquillamente ad adottare uno schema contrattuale (valutato) anatocistico sia da imputare alla comune convinzione che ciò fosse consentito dagli usi presenti in materia.

Peraltro, anche successivamente al 1998, tanto gli interventi (di “demolizione”) operati dalla giurisprudenza, quanto quelli (di “ricomposizione”) operati dal regolatore (primario e secondario) hanno continuato a considerare in principio configurabile il fenomeno anatocistico all'interno del conto corrente bancario, ritenendo quindi che, alla scadenza pattuita, gli interessi maturati potessero « *produrre* [ulteriori] *interessi* » ai sensi dell'art. 1283 c.c..

In tale contesto va comunque segnalata un'accreditata ricostruzione alternativa del fenomeno considerato (1) — cui chi scrive ritiene di aderire — la quale esclude in radice la stessa configurabilità del fenomeno

(1) Cfr., autorevolmente, P. FERRO-LUZZI, *Dell'anatocismo; del conto corrente bancario e di tante cose poco commendevoli*, in *Riv. dir. priv.*, 2000, 201 ss.; Id., *Le opzioni ermeneutiche dell'ambito semantico, l'anatocismo arriva alla corte costituzionale*, ivi, 2000, 734 ss.; Id., *Una nuova fattispecie giurisprudenziale: “l'anatocismo bancario”; postulati e conseguenze*, in *Giur. comm.*, 2001, I, 5 ss.; nonché R. ALESSI, *Squilibrio negoziale e interventi normativi nei contratti bancari*, in *Squilibrio e usura nei contratti*, a cura di G. Vettori, Padova, 2002, 373 s.; U. MORERA, *Sulla non configurabilità della fattispecie “anatocismo” nel conto corrente bancario*, in *Riv. dir. civ.*, 2005, II, 17; C. COLOMBO, *Interessi anatocistici ed operazioni bancarie regolate in conto corrente: cosa va e cosa non va in archivio dopo l'intervento delle sezioni unite*, in *Riv. dir. comm.*, 2005, II, 186; Id., *Gli interessi nei contratti bancari*, Roma, 2014, 75 ss.; L. PANZANI, *La disciplina dell'anatocismo dopo la recente sentenza della corte costituzionale*, in *Fallimento*, 2001, 30; A. NIUTTA, *Sul c.d. “anatocismo bancario” il tribunale di Roma non si adegua ... e riafferma la legittimità dell'annotazione trimestrale degli interessi a debito del cliente nei rapporti regolati in conto corrente bancario*, in *Dir. banca finanz.* 2002, I, 319; G. CABRAS, *La capitalizzazione degli interessi nel conto corrente bancario: l'equivoco della sineddoche*, in *Giur. comm.*, 2000, I, 352 ss.; Id., *Conto corrente bancario ed anatocismo tra diritto e pregiudizio*, in *Dir. banc.*, 1999, 286; O.T. SCOZZAFAVA, *L'anatocismo e la cassazione: così è se vi pare*, in *Contr.*, 2005, 221; nonché, in giurisprudenza, App. Torino, 7 maggio 2004, in *Giust. civ.*, 2005, I, 121, con nota adesiva di U. MORERA, *Anatocismo bancario ed errori di prospettiva: nonostante la cassazione, c'è luce in fondo al tunnel*; e v. anche, più di recente, Trib. Lucca 10 maggio 2013, in www.dirittobancario.it.

“anatocistico” ai sensi dell’art. 1283 c.c. all’interno del conto corrente bancario.

Tale ricostruzione si basa sui seguenti passaggi.

(a) Innanzitutto, il divieto di anatocismo *ex art.* 1283 c.c. risulta applicabile soltanto nell’ipotesi di interessi *maturati* (giorno per giorno), *scaduti* (al termine contrattualmente pattuito e quindi, da quel momento, esigibili dal creditore) e “*non pagati*” dal debitore tenuto alla prestazione (2).

È infatti evidente che gli interessi, una volta pagati, giuridicamente non esistono più come tali e non possono pertanto produrre altri interessi (3).

(b) Il conto corrente bancario è un accordo tra la banca ed il cliente, in virtù del quale la banca si impegna a contabilizzare in conto due distinte tipologie di rapporti: (i) da un lato, i rapporti che intercorrono tra il correntista ed i terzi (ad esempio: assegni, bonifici, pagamento utenze e tasse, carte di credito, ecc.); (ii) dall’altro, i rapporti “diretti” tra il correntista e la stessa banca (ad esempio: rate di mutuo, commissioni, spese, canoni di cassette di sicurezza, pagamento prezzo titoli a pronti, retrocessione importi, ecc.).

Per quanto concerne i rapporti “diretti”, attraverso il contratto di conto corrente la banca ed il cliente convengono di regolare i reciproci rapporti di *dare* ed *avere* mediante *annotazione* sul conto e non già mediante dazione di moneta legale.

(c) Ogni fatto costitutivo di un debito o di un credito verso il cliente impone alla banca di annotare in conto la somma corrispondente (in “dare”, ovvero in “avere”, a seconda dei casi).

Ed è certo che — almeno per i rapporti “diretti” tra banca e correntista — ogni qualvolta gli stessi vengano contabilizzati in conto si produce un’immediata modifica, oltre che del saldo *contabile*, anche del

(2) La *ratio legis* dell’art. 1283 c.c. è assolutamente evidente: si è voluto impedire al creditore — che non provveda alla loro riscossione — di far “fruttare” gli interessi scaduti, aggravando così la situazione economica del debitore inadempiente.

(3) Se quanto appena detto è vero — come sembra davvero indubitabile —, l’accordo anatocistico può in concreto sussistere (ed è allora in principio vietato dall’art. 1283 c.c.) soltanto nelle ipotesi in cui l’interesse, una volta *scaduto* (cioè divenuto esigibile dal creditore), non sia *pagato* dal debitore e poi *riscosso* dal creditore. E questa ipotesi ricorre tutte le volte in cui, appunto, il creditore pone in essere un “meccanismo” negoziale per cui gli interessi, una volta scaduti, vengano: (i) contabilizzati; (ii) non riscossi; (iii) resi produttivi di (ulteriori e distinti) interessi.

saldo *disponibile*: aumento, in caso di accredito; diminuzione, in caso di addebito (4).

Nei rapporti tra banca e correntista oggetto dell'annotazione sono in effetti soltanto "somme", non già "crediti reciproci", sicché l'annotazione (della somma) produce un'immediata modifica di quella quantità di moneta di cui il cliente può, appunto, "*disporre in qualsiasi momento*" (art. 1852 c.c.).

(d) Sempre relativamente ai soli rapporti diretti tra il cliente e la banca, ed in connessione poi con il ridetto peculiare carattere "disponibile" del saldo, l'annotazione sul conto equivale a "pagamento", estinguendo, a seconda dei casi, il debito della banca (verso il cliente), ovvero quello del cliente (verso la banca).

Il che del resto risulta pienamente in linea con l'art. 7, comma 1°, delle N.B.U. che disciplinano il conto corrente bancario, all'esito del Protocollo d'intesa A.B.I. — Associazioni di consumatori del 24 maggio 2000 (si noti: successivo alla Delibera CICR del 9 febbraio 2000), ove infatti è stabilito che, in principio, "*tutti i rapporti di dare ed avere fra banca e cliente titolare del conto (...) sono regolati con annotazioni sul conto stesso*". Laddove allora risulta ben confermato che, per la banca ed il cliente, il conto corrente è un particolare strumento negoziale che consente loro tecnicamente di adempiere e di effettuare i pagamenti (rispettivamente) dovuti non già in moneta legale, bensì attraverso semplici registrazioni contabili (annotazioni).

In virtù di tale sistema negoziale ogni debito del cliente verso la banca, per effetto dell'annotazione in conto del corrispondente importo, viene pagato, adempiuto, estinto: dopo la scritturazione in conto, la banca è giuridicamente soddisfatta e non potrà in principio pretendere più nulla dal cliente per quello specifico titolo (che ha originato quello specifico debito, pagato attraverso quella specifica annotazione) (5).

(4) Diversi effetti, invece, potrebbe produrre l'ipotesi di contabilizzazione di rapporti intercorrenti tra il correntista ed un terzo, laddove non sempre il saldo disponibile, a seguito dell'annotazione, va a modificarsi (e si pensi al tipico esempio dell'assegno bancario tratto da un terzo a favore del correntista ed annotato in conto dalla banca "salvo buon fine"; e v., infatti, in punto, l'art. 1829 c.c., espressamente richiamato, per il conto corrente bancario, dall'art. 1857 c.c.).

(5) Un esempio chiarirà meglio tale peculiare carattere. Se il cliente ha un rapporto di mutuo ipotecario e al contempo un conto corrente, qualora la banca annoti sul conto — alla scadenza — l'importo della rata, questa è giuridicamente da considerarsi "pagata": tant'è che su tale somma non decorreranno più gli interessi previsti dal contratto di mutuo, né ovviamente quelli di mora. Di più. Qualora — trascorsi alcuni mesi dall'addebito della rata — la banca decidesse di recedere dal conto corrente, il conto evidenziasse un saldo negativo

Del resto, che l'annotazione in conto equivalga in principio a "pagamento" è dimostrato in maniera più che evidente anche dall'esperienza applicativa in materia di bilanci d'impresa; dall'esame dei quali emerge ad esempio chiaramente come, dal momento in cui viene annotata "a debito", in un conto corrente, la somma relativa ad un debito dell'impresa verso la banca, il passivo di bilancio di quell'impresa certo non riporterà più la "specificata" voce di debito (art. 2424, Passivo, par. D, voce n. 4, c.c.).

Rispetto a quanto appena detto, nessuna differenza è ovviamente poi data dalla circostanza che il cliente utilizzi denaro proprio (la "giacenza" del conto corrente), ovvero denaro tenuto a disposizione dalla banca attraverso un'apertura di credito. Nel primo caso, la banca addebiterà la somma (corrispondente al debito del correntista) nel conto "attivo" (ove quindi il saldo in "avere" diminuirà) ed il correntista avrà così pagato il suo debito verso la banca con denaro proprio. Nel secondo caso, la banca addebiterà invece la somma nel conto "passivo" (dove quindi il saldo in "dare" aumenterà) ed anche qui il correntista avrà pagato il suo debito verso la banca: con la differenza che — per estinguere lo stesso — si sarà fatto prestare denaro dalla stessa banca (sua creditrice).

(e) Infine, è appena il caso di rilevare come i principi sopra evidenziati trovino applicazione anche nell'ipotesi in cui il debito del cliente verso la banca sia originato dagli interessi passivi maturati nel trimestre e poi scaduti (e quindi esigibili) al termine dello stesso (6).

Sicché: (i) se il cliente, alla fine dei tre mesi, ha sul conto corrente denaro proprio (risultando pertanto in "avere"), vorrà dire che — per pagare gli interessi passivi alla banca — utilizzerà il suo denaro; (ii)

"a debito" (magari pari alla rata di mutuo a suo tempo addebitata), ed il cliente rifiutasse di corrispondere la somma, comunque la banca dovrebbe agire verso il cliente secondo la disciplina del conto corrente e non secondo quella del mutuo; in particolare, il debito evidenziato dal saldo del conto non risulterebbe di certo assistito da garanzia ipotecaria.

(6) L'efficacia *solutoria* delle annotazioni in conto relative agli interessi bancari trova peraltro piena ed implicita conferma proprio alla luce di quei rimedi prospettati da coloro che negano valenza alla tesi qui prospettata; laddove invece, per rimediare agli effetti negativi dell'anatocismo bancario, viene costantemente prospettato il rimedio dell'azione di *ripetizione dell'indebito* ex art. 2033 c.c., la quale ovviamente presuppone che gli interessi (da ripetere) siano stati oggetto di *solutio* (ancorché invalida) in favore della banca. E se si sostiene che gli interessi anatocistici sono stati oggetto di *solutio* indebita (attraverso le singole annotazioni degli interessi tempo per tempo effettuate sul conto), « non si comprende per quale ragione analoga funzione solutoria non debba ricondursi anche con riferimento agli stessi interessi primari: ma allora, se così è, si realizzerebbe proprio quella condizione impeditiva (logica, prima ancora che giuridica) della produzione di interessi anatocistici, rappresentata dall'avvenuto adempimento dell'obbligazione avente per oggetto interessi primari, attraverso la loro annotazione in conto » [così C. COLOMBO (nt. 1), 79].

qualora invece non abbia denaro proprio (risultando pertanto in “dare”) ed utilizzi quindi quello messogli a disposizione dalla stessa banca, l’annotazione estinguerà il debito da interessi passivi ma — al contempo — comporterà l’evidenziazione di un’esposizione debitoria per utilizzo di apertura di credito: esposizione che ovviamente dovrà essere remunerata (dal cliente alla banca) mediante il riconoscimento di interessi (7).

Ecco allora manifestarsi in tutta la sua evidenza l’equivoco, o se si preferisce l’“effetto ottico”, in cui tutti i protagonisti del dibattito intorno all’anatocismo bancario da tempo cadono: la somma addebitata in conto a titolo di pagamento degli interessi maturati nel trimestre e scaduti produce interessi non già perché siano gli stessi interessi addebitati a produrre ulteriori interessi (sarebbe in effetti anatocismo *ex art.* 1283 c.c.), bensì in quanto rappresenta una forma (certamente lecita e ampiamente utilizzata nella pratica) di *utilizzazione* dell’apertura di credito (art. 1843 c.c.). Utilizzazione che, come tale, soggiace alla disciplina sua propria: quella per cui, per la disponibilità utilizzata, si pagano interessi alla banca, anche qualora detta disponibilità sia servita a pagare gli interessi scaduti (8).

(7) Che non ricorra il fenomeno “anatocismo” nel conto corrente bancario se ne sono perfettamente resi conto i giudici dell’App. Torino, 7 maggio 2004 (nt. 1), laddove hanno ben messo in luce che « ove al giorno di chiusura del trimestre il conto presenti occasionalmente un saldo attivo, la detrazione da esso degli interessi passivi maturati nel periodo sarebbe comunque estranea ai divieti dell’art. 1283 c.c., non verificandosi capitalizzazione a debito, ma soddisfacimento dei detti accessori mediante scomputo dal saldo attivo. Poiché non si vede per qual ragione il meccanismo giuridico di regolazione periodica degli interessi passivi debba essere diverso per il semplice dato contingente che nel giorno di chiusura periodica il conto si presenti occasionalmente attivo, appare corretto ritenere che in ogni caso il fenomeno giuridico sia tale che alla chiusura del conto si verifichi il soddisfacimento, e non già la capitalizzazione a debito, degli interessi maturati: ciò avviene, ove il conto sia attivo, mediante decurtazione di essi dal saldo; ove il conto sia passivo, attraverso rimborso con contestuale elargizione di credito da parte della banca per far fronte a tale adempimento »; rimarcando poi coerentemente che « l’annotazione in conto capitale degli interessi maturati sottintende (là dove il saldo sia passivo o comunque insufficiente, sì che non si possa provvedere semplicemente con decurtazione da un saldo attivo) un’operazione di finanziamento specificamente destinata a regolare la pendenza dei detti interessi, la quale operazione di finanziamento, ovviamente, legittima la pretesa di successivi interessi su di essa ».

(8) Vale peraltro precisare — anche poi per una migliore comprensione di quanto sostenuto — che i risultati raggiunti non possono trovare alcuna applicazione in quelle ipotesi di: (i) conto corrente in cui la banca sia receduta dall’apertura di credito (art. 1845 c.c.), con residuo debito di restituzione in capo al correntista; ovvero (ii) conto corrente “chiuso” e non più in funzionamento, con saldo residuo “debitore” (cioè chiuso in “rosso”, con saldo “dare”). Gli è infatti che sul saldo debitore esistente al momento del recesso dall’apertura di credito (così come poi anche sul saldo debitore di un conto chiuso) gli interessi che continuano a maturare nel tempo non potranno in alcun caso essere “pagati” dal correntista: né con il denaro depositato dallo stesso, né con il denaro tenuto a disposizione dalla banca

4. È nel rappresentato contesto che l'art. 1, comma 629°, legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha ritenuto di modificare il secondo comma dell'art. 120 t.u.b.; sostituendolo con il seguente testo:

« Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;

b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale ».

Dal confronto con la norma previgente emergono due differenze:

(i) *oggetto* della normativa secondaria ad opera del CICR non è più la “*produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni*”, bensì la “*produzione di interessi nelle operazioni ...*”;

(ii) oltre ad assicurare la medesima periodicità nel conteggio degli interessi attivi e passivi, il CICR deve anche garantire che “*gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale*”.

Il nuovo secondo comma dell'art. 120 t.u.b. è entrato in vigore il 1° gennaio 2014, senza peraltro prevedere alcuna disciplina transitoria; mentre allo stato il CICR non ha ancora emanato le disposizioni di attuazione previste dal citato nuovo art. 120, comma 2°, t.u.b..

La prima conseguenza derivante dal nuovo assetto normativo sopra descritto è che la Delibera CICR 9 febbraio 2000, emanata in attuazione del vecchio secondo comma dell'art. 120 t.u.b. non appare più coerente con l'attuale norma primaria nella parte in cui prevede che “*gli interessi possono produrre a loro volta interessi secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli che seguono*” (art. 1, delibera CICR cit.).

Il che dovrebbe indurre a ritenere: (a) non più applicabile la norma secondaria del 2000 laddove la stessa autorizzi soluzioni operative in contrasto con la nuova norma primaria; (b) di conseguenza l'attuale

attraverso un'apertura di credito; e ciò, per la semplice ragione che mancano, nella fattispecie, tanto il primo quanto il secondo. Cosicché, allora sì, l'eventuale “addebito” degli interessi maturati alla fine del trimestre — in caso poi di calcolo degli interessi, al termine del trimestre successivo, sulla somma rappresentata dal capitale iniziale e dagli interessi precedentemente addebitati — finirebbe per rappresentare fattispecie anatocistica; allora in principio vietata, in mancanza di determinate condizioni, dall'art. 1283 c.c..

sussistenza di un vuoto normativo a livello secondario, perlomeno fin tanto che il CICR non emanerà nuove disposizioni secondarie in attuazione del nuovo art. 120, comma 2°, t.u.b..

5. L'attuale mancanza della normativa secondaria di attuazione della novella del 2013 — che tale competenza attribuisce espressamente al CICR — pone necessariamente l'interprete di fronte al problema se la nuova norma primaria (art. 120, comma 2°, t.u.b.) sia, o meno, suscettibile di immediata applicazione.

La risposta, ad avviso di chi scrive, non può che essere negativa (9); per due ordini di ragioni.

5.1. Innanzitutto, depone in tal senso la sussistenza di un evidente contrasto tra il tenore letterale della disposizione e la *mens legislatoris*.

Mentre infatti l'intento manifestato dall'odierno legislatore (cfr. la Relazione di accompagnamento) è chiaramente quello di eliminare dai rapporti contrattuali tra banca e cliente ogni forma di produzione di interessi su interessi, sia attivi che passivi (anatocismo) — con ciò discostandosi radicalmente dall'impostazione del legislatore del 1999 —, la lettera della disposizione che dovrebbe dare attuazione a tale proposito depone in senso diametralmente opposto.

La norma si riferisce infatti ad interessi “periodicamente *capitalizzati*”, prevedendo che questi “non possano produrre interessi ulteriori” e che “nelle successive operazioni di *capitalizzazione* sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.

Il che — atteso l'univoco significato del concetto di “capitalizzazione” (10) — potrebbe condurre a soluzioni in contrasto con le finalità volute dal legislatore del 2013 e finire per ratificare, nella sostanza, l'attuale prassi bancaria di capitalizzare con cadenza trimestrale gli interessi attivi e passivi maturati nel periodo e scaduti al termine dello stesso.

Non a caso, chi sostiene la tesi dell'immediata applicabilità della nuova norma primaria pur in assenza di quella secondaria di attuazione (11), è costretto a forzare il dato letterale ed a parlare di palese “errore” del legislatore, il quale avrebbe usato il termine *capitalizzazione*

(9) In senso conforme C. COLOMBO (nt. 1), 98.

(10) Il termine ha notoriamente una sua precisa valenza semantica, che è soltanto quella di “trasformare il risparmio in capitale”, ovvero di “aggiungere a un capitale l'interesse fruttato dal medesimo”.

(11) A. TANZA, *Anatocismo bancario: le novità introdotte dalla legge di stabilità 2014*, in *Altalex.com*; e v. anche la *Relazione* 10 febbraio 2014 della VI Sezione civile del Tribunale

in luogo di quello (corretto) di *contabilizzazione*. Laddove poi accreditata dottrina (12) è giunta ad auspicare un « intervento correttivo del legislatore al fine di sostituire i termini ‘capitalizzati’ e ‘capitalizzazione’, con i termini ‘contabilizzati’ e ‘contabilizzazione’ ».

E ciò, si noti, anche a prescindere tanto dai criteri ermeneutici da applicare in caso di contrasto tra il significato proprio delle parole usate dal legislatore e la sua vera o presunta intenzione (art. 12 Preleggi), quanto dall’evidente “volubilità” dell’odierno legislatore, il quale, a distanza di soli sei mesi dall’entrata in vigore del “nuovo” art. 120, comma 2°, t.u.b., ha adottato un decreto legge (poi non convertito) recante disposizioni di segno diametralmente opposto a quelle in commento (13). Ove poi, a conferma di quanto precede, si veda l’ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 agosto 2014, che impegna il governo ad « adottare le opportune iniziative legislative in materia di calcolo degli interessi sugli interessi, in modo tale da (...) correggere le incertezze operative e i vuoti di disciplina dovuti alla vigente normativa » (14).

Alla luce di quanto precede appare dunque evidente l’estrema difficoltà di attribuire alla disposizione da ultimo dettata un significato chiaro ed univoco, che consenta ai destinatari finali del precetto (le banche) di conformarsi ad esso in assenza delle previste indicazioni attuative da parte del CICR.

5.2. La seconda ragione per la quale non si ritiene possibile applicare direttamente, sin da subito, l’art. 120, comma 2°, t.u.b. è da rinvenire nella totale mancanza, nell’ambito della ridetta norma primaria, di indicazioni circa le modalità ed i criteri per regolare il *pagamento* degli interessi (attivi e passivi) nelle diverse tipologie di operazioni poste in essere dalle banche con la clientela.

di Milano, in cui si rileva come “l’espressione ‘capitalizzazione’ è impropriamente usata come sinonimo di ‘conteggio’” (p. 2 del dattiloscritto).

(12) C. COLOMBO (nt. 1), 98.

(13) « Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente Titolo. Nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento è assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nell’addebito e nell’accredito degli interessi, che sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti interessi; per i contratti conclusi nel corso dell’anno il conteggio degli interessi è comunque effettuato il 31 dicembre » (cfr. d.l. 24 giugno 2014, n. 91, in G.U. 144 del 24 giugno 2014).

(14) *Atti Parlamentari Camera dei Deputati*, Seduta 6 agosto 2014, n. 280, 21.

In effetti, oltre a confermare nella lettera *a*) del secondo comma la già prevista regola della scadenza contestuale degli interessi attivi e passivi (rimessa alla libera autonomia delle parti) (15), l'unico precetto che è dato ricavare dalla norma novellata è — a tutto concedere (v. *retro* § 5.1) — quello relativo al divieto di conteggiare ulteriori interessi sugli interessi periodicamente maturati e scaduti (cfr art. 120, comma 2°, lett. *b*, t.u.b.).

Con la conseguenza che, ad ogni scadenza contrattualmente prevista, gli interessi dovuti dovranno essere calcolati esclusivamente sulla somma rappresentata dal capitale (quindi al netto degli interessi precedentemente maturati e scaduti).

Così letto, il nuovo secondo comma dell'art. 120 t.u.b. sembrerebbe dettare una regola (imperativa) concernente esclusivamente la *produzione* ed il *calcolo* degli interessi derivanti da rapporti tra banca e cliente; mentre nulla è detto in punto di *tempi e modalità di pagamento* degli interessi maturati e scaduti; profili che, allo stato ed in mancanza di diverse indicazioni da parte del CICR, rimarrebbero inevitabilmente soggetti alle regole generali dettate in materia di adempimento delle obbligazioni pecuniarie.

Sicché, una volta venuti a scadenza nel termine contrattualmente previsto, gli interessi diverranno immediatamente esigibili, sia da parte della banca (se passivi), sia da parte del cliente (se attivi) e potranno (*rectius*: dovranno) essere pagati secondo le modalità convenzionalmente pattuite; ovvero, in difetto, ai sensi dell'art. 1277 c.c..

Il che ripropone nuovamente l'interrogativo — allo stato senza risposta — se il pagamento degli interessi scaduti mediante annotazione sullo stesso conto che li ha generati sia o meno compatibile con la nuova disciplina; posto che, in tal modo, essi verrebbero inevitabilmente capitalizzati e concorrerebbero pro quota alla produzione degli interessi per il periodo successivo.

Diversamente opinando si giungerebbe a soluzioni palesemente in contrasto con i principi generali in precedenza richiamati, ovvero del tutto aberranti.

Senz'altro da scartare, in primo luogo, è la soluzione — recentemente

(15) Pare dunque confermata la possibilità delle parti di prevedere pattiziamente scadenze degli interessi maturati giornalmente (*dietim*) anche anticipate rispetto alla scadenza naturale del rapporto contrattuale; e così, ad esempio, trimestrali (come nell'attuale prassi), mensili, semestrali, annuali, biennali, ecc.

adombrata (16) — di *sospendere* il pagamento degli interessi maturati e scaduti, rendendoli *inesigibili* sino alla chiusura definitiva del rapporto; fermo restando l'obbligo della banca, prima di quel momento, di fornire periodicamente al cliente una mera evidenza contabile della loro entità.

Detta soluzione — in quanto necessariamente riferibile tanto agli interessi passivi, quanto a quelli attivi — si porrebbe in evidente conflitto con valori costituzionalmente garantiti, come quello sulla libertà di iniziativa economica privata (art. 41 cost.) e quello sulla tutela del risparmio (art. 47 cost.).

Da un lato, infatti, le banche si vedrebbero private della possibilità di incassare, alla scadenza, le somme maturate a titolo di interessi sugli impieghi, dall'altro, i clienti non sarebbero messi in condizione di godere dei frutti civili prodotti dai propri risparmi.

Una diversa soluzione applicativa astrattamente ipotizzabile (17) — forse più rispettosa del dettato costituzionale ma del tutto abnorme e disfunzionale sul piano pratico — potrebbe poi essere quella di predisporre una contabilizzazione “separata” degli interessi su di un conto diverso da quello produttivo dagli interessi stessi; conto che, per evitare a sua volta di incorrere nel divieto di anatocismo, dovrebbe da una lato essere improduttivo di interessi, e dall'altro alimentato con provvista fornita dal cliente.

Un'ipotesi siffatta, oltre alle fin troppo evidenti complicità pratiche, avrebbe peraltro come principale effetto quello di penalizzare tutti i clienti con conti in attivo, imponendo loro sia costi ulteriori di gestione per la contabilità separata, sia, e soprattutto, minori entrate a causa della mancata capitalizzazione degli interessi attivi; finendo in pratica per vanificare gli effetti positivi per i consumatori (assai raramente utilizzatori di moneta bancaria) conseguiti con la riforma del 2000 (18).

A tacere poi di ulteriori e ancor più gravi criticità che un tale sistema di contabilizzazione separata finirebbe per produrre in relazione ad altri contratti di durata diversi dal conto corrente; come, ad esempio, nell'ipotesi di addebito di una rata di mutuo composta da capitale ed interessi.

6. Per tutte le suddette ragioni, è nostra convinta opinione che, in

(16) Cfr. la *Relazione* 10 febbraio 2014 della VI Sezione civile del Tribunale di Milano, cit., 2.

(17) Cfr. C. COLOMBO (nt. 1), 99.

(18) Cfr., per i riflessi negativi sulla categoria dei correntisti consumatori, F. FERRO-LUZZI, *Canone inverso. Le sezioni unite sull'anatocismo bancario: una sconfitta per i consumatori?*, in *Foro it.*, 2004, I, comma 3304°.

mancanza di chiare ed univoche indicazioni applicative da parte del CICR, l'attuale art. 120, comma 2°, t.u.b. non sia suscettibile di autonoma ed immediata applicazione da parte delle banche.

Ne consegue che — sino all'emanazione della normativa secondaria di attuazione dell'art. 120, comma 2°, t.u.b. — l'attuale sistema di conteggio degli interessi attivi e passivi seguito dalle banche italiane non può ritenersi di per sé illegittimo, né contrario a regole di correttezza professionale generalmente condivise.

In particolare, sotto quest'ultimo profilo, non sembra che una banca che continui ad operare come in passato nel conteggio degli interessi (*i.e.*: capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi, in conformità alle indicazioni della Delibera CICR 9 febbraio 2000) ponga in essere una "pratica commerciale scorretta" ai sensi degli artt. 20 ss. cod. consumo, sotto forma vuoi di azione ingannevole, vuoi di pratica commerciale aggressiva.

Detta convinzione deriva, da un lato, dalla ravvisata mancanza di comportamenti eclettici che si pongano in contrasto con i canoni di diligenza professionale generalmente condivisi dagli operatori del settore; dall'altro lato, dall'inidoneità del comportamento della banca a rientrare in una delle fattispecie tipizzate dagli articoli 20 e ss. Cod. consumo e, più in generale, a falsare il comportamento economico del cliente, il quale, al contrario, è pienamente edotto e consapevole delle modalità tecniche che attualmente presiedono al conteggio degli interessi (19).

Per tali ragioni, un'eventuale denuncia del comportamento ridetto all'AGCM in qualità di Autorità competente ad applicare la normativa in tema di pratiche commerciali scorrette nel nostro Paese ai sensi dell'art. 27 cod. consumo, difficilmente potrebbe comportare — nelle more dell'adozione dei previsti provvedimenti da parte del CICR — l'apertura di un procedimento istruttorio a carico della banca, con adozione delle relative sanzioni, anche di tipo pecuniario.

Tuttavia, nelle denegata ipotesi in cui ciò dovesse avvenire, vi sarebbe pur sempre spazio per proporre all'Autorità impegni idonei a far cessare il comportamento asseritamente scorretto ed a rimuovere le sue conseguenze dannose (art. 27, comma 7°, cod. cons.).

Peraltro, anche al fine di fugare ogni sospetto di comportamenti opportunistici da parte della Banca, richiamiamo la vostra attenzione sull'opportunità, a distanza ormai di un anno dall'entrata in vigore della

(19) Cfr. in tal senso, di recente, Trib. Milano, ord. 12 gennaio 2015, inedita.

novella n. 147/2013, di rivolgere una formale istanza alle competenti Autorità (Ministero dell'economia e delle finanze, CICR e Banca d'Italia) al fine di ottenere dalle stesse indicazioni operative utili a porre in essere i comportamenti più corretti a fronte delle pressanti sollecitazioni pervenute da associazioni rappresentative di consumatori a livello nazionale.

Va da sé che l'adozione della cautela da ultimo consigliata non potrebbe in ogni caso scongiurare il rischio di iniziative avanti l'Autorità giudiziaria ordinaria (anche in via d'urgenza), ovvero avanti l'Arbitro Bancario Finanziario, volte ad accertare l'immediata applicabilità dell'art. 120, comma 2°, t.u.b. e la conseguente illegittimità dell'attuale sistema di conteggio degli interessi applicato dalla banca.

Al riguardo, vale comunque la pena rilevare, in conclusione, che:

(i) se da un lato risulta assai arduo pronosticare — in assenza di precedenti giurisprudenziali in punto e soprattutto non conoscendo i contenuti dell'emananda normativa secondaria da parte del CICR — l'esito di un eventuale giudizio di merito;

(ii) dall'altro sembra plausibile ritenere che l'inoltro dell'istanza sopra indicata possa positivamente influire sulla valutazione del giudice adito in via cautelare, soprattutto sotto il profilo del *periculum in mora*, specie poi considerando l'incontestabile possibilità della banca di riparare il danno patrimoniale subito dal cliente mediante la restituzione di ciò che dovesse risultare in ipotesi non dovuto per effetto di illegittime contabilizzazioni degli interessi.

UMBERTO MORERA
GUSTAVO OLIVIERI